

Bologna,

REGIONE EMILIA ROMAGNA

FARINA ANGELO
VIA SALMI VITO 3
43100 PARMA (PR)

Prot.

**OGGETTO: Interpello 909-6/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
FARINA ANGELO
Codice Fiscale FRNNGGL58P25G337F
Istanza presentata il 05/01/2015**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 7 della LR n. 15 del 2012 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'ing. Angelo Farina, nato a Parma (PR) il 25/09/1958, e residente a Parma, in via Vito salmi n. 3, CF. FRNNGGL58P25G337F, proprietario di numerosi motoveicoli ultraventennali "di particolare interesse storico e collezionistico" richiede parere della Amministrazione competente, nei modi e nei tempi prescritti, riguardo l'applicabilità anche dopo il 1° gennaio 2015 dell'art. 7 della citata L.R. n. 15/2012, che prevede un particolare regime di favore in merito al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

In materia è infatti recentemente intervenuta la Legge 23.12.2014 n° 190, pubblicata

in G.U. il 29.12.2014 ed in vigore dal 1.1.2015.

Tale legge all'art. 666 prevede che:

666. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».

L'art.63 della legge 342/2000, al comma 3, estendeva i benefici fiscali previsti per i veicoli ultratrentennali anche ai veicoli ultraventennali, purché rientranti nella determinazione annuale emessa dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall' FMI. L'abrogazione dei comma 3 fa dunque venire meno il presupposto per l'agevolazione fiscale suddetta.

Codesta Regione, tuttavia, avvalendosi delle facoltà concesse alle Regioni di legiferare in materia di competenza regionale (quali sono le tasse automobilistiche), sulla base dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), ha provveduto a normare tale materia relativa alle

agevolazioni fiscali per possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico con il citato art. 7 della L.R. 15/212, che recita:

Art.7 Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. Dal 10 gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso

professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.

3. Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione dell'Automobil club storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall'articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell'intestatario del veicolo che ha richiesto all'ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni

amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Dalla lettura di tale articolo, si evince che in Emilia Romagna la previgente legislazione statale (art. 66 legge 21 novembre 2000, n. 342) è stata in vigore sino al 31/12/2012 al fine di identificare i veicoli di interesse storico meritevoli di agevolazione fiscale, mentre a partire dal 1 gennaio 2013 si fa riferimento all'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada) e dal relativo regolamento attuativo, e non più alla legge 11 novembre 2000, n. 342, che dunque parrebbe aver perso rilevanza sul territorio della Regione Emilia Romagna a partire dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 15/2012.

Tutto ciò premesso, si richiede pertanto conferma della permanenza in vigore delle agevolazioni fiscali previste dall'art.7 della L..R. 15/2012 per i possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico in possesso dei requisiti e delle certificazioni definite da tale articolo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Poiché in Emilia Romagna è tuttora vigente l'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 15, che ha stabilito benefici fiscali per i possessori di veicoli definiti "di interesse storico e collezionistico" sulla base all'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada) e dal relativo regolamento attuativo, e non alla legge 11 novembre 2000, n. 342, le modifiche intervenute in quest'ultima a seguito dell'approvazione della Legge 23.12.20 14 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 666, sono prive di effetti sul territorio della Regione Emilia Romagna, ove continuano a valere integralmente i benefici fiscali previsti dalla citata Legge Regionale n. 15/2012.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'oggetto del quesito non rientra nella competenza dell'Agenzia delle Entrate, che può formulare pareri solo in ordine a tributi gestiti dalla medesima.

Come, infatti, precisato con circolare n. 50 del 31 maggio 2001 (e ribadito nella circolare n.23 del 1 maggio 2005), la trattazione delle istanze di interpello spetta all'Ente competente a gestire il tributo di riferimento.

Le tasse automobilistiche, istituite con D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39, hanno assunto nel tempo il carattere di tributo regionale, tanto che con D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (cfr. artt. 23 e 24) sono stati attribuiti alle regioni a statuto ordinario non solo i relativi introiti, ma anche un limitato potere di determinazione del loro ammontare.

A completamento di tale attribuzione, con l'articolo 17, comma 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono stati attribuiti alle regioni a statuto ordinario, con decorrenza 1 gennaio 1999, anche l'accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi ed il contenzioso amministrativo relativo a tali tributi.

Come rileva il contribuente nel quesito, inoltre, l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario è stata ulteriormente ampliata con il D.Lgs. n. 68/2011.

La competenza dell'Agenzia delle Entrate, pertanto, è limitata alle sole tasse automobilistiche dovute da soggetti residenti nelle regioni a statuto speciale ed a quelle relative ai veicoli in temporanea importazione di cui all'articolo 23, comma 3, D. Lgs. 504 del 30 dicembre 1992.

Tanto premesso, posto che il signor Farina è residente in una regione a statuto ordinario, l'istanza non rientra nella competenza dell'Agenzia delle Entrate, bensì dell'Ente Regione destinatario del gettito.

Poiché il contribuente istante ha correttamente diretto la propria istanza alla Regione Emilia Romagna, ma ha, nel contempo, irritualmente inviato per conoscenza la medesima istanza a questa Direzione Regionale (oltre che al Garante del Contribuente, al Difensore Civico della medesima regione e al Ufficio Provinciale ACI di Parma), si conferma che la Regione Emilia Romagna in indirizzo è l'unico ente che può legittimamente fornire risposta alla presente istanza.

IL CAPO UFFICIO
***su delega del Direttore Regionale**
Pierluigi Merletti

Patrizia De Luca

(firmato digitalmente)